

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (Euratom) N. 302/2005 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2005
concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom**

INDICE

Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom	1
Capo I Campo di applicazione e definizioni	4
Capo II Caratteristiche tecniche fondamentali e disposizioni particolari sul controllo	5
Capo III Sistema contabile delle materie nucleari	7
Capo IV Trasferimenti tra Stati	10
Capo V Disposizioni specifiche	11
Capo VI Disposizioni specifiche applicabili nei territori degli Stati membri dotati di armi nucleari	13
Capo VII Disposizioni finali	14
ALLEGATO I MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI DEGLI IMPIANTI	15
I-A REATTORI	15
I-B IMPIANTI CRITICI (O A ENERGIA ZERO)	19
I-C IMPIANTI DI CONVERSIONE, FABBRICAZIONE E RITRATTAMENTO	21
I-D IMPIANTI DI IMMAGAZZINAMENTO	24
I-E IMPIANTI DI SEPARAZIONE ISOTOPICA	26
I-F IMPIANTI CHE UTILIZZANO MATERIE NUCLEARI IN QUANTITÀ SUPERIORI A UN CHILOGRAMMO EFFETTIVO	29
I-G IMPIANTI DI MBA ONNICOMPRESIVA (CAM) ESISTENTI NEI PAESI CANDIDATI	30
I-H IMPIANTI DI TRATTAMENTO O DI IMMAGAZZINAMENTO DEI RIFIUTI	32
I-J ALTRI IMPIANTI	34
ALLEGATO II DESCRIZIONE GENERALE DEL SITO	35
ALLEGATO III RAPPORTO SULLE VARIAZIONI D'INVENTARIO (RVI)	37

ALLEGATO IV	RAPPORTO BILANCIO MATERIE (MBR)	47
ALLEGATO V	SITUAZIONE DELL'INVENTARIO FISICO (SIF)	52
ALLEGATO VI	NOTIFICA PREVENTIVA DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE DI MATERIE NUCLEARI	57
ALLEGATO VII	NOTIFICA PREVENTIVA DI IMPORTAZIONE/RICEZIONE DI MATERIE NUCLEARI	59
ALLEGATO VIII	RAPPORTO DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE DI MINERALE	61
ALLEGATO IX	RICHIESTA DI DEROGA ALLE NORME CHE REGOLANO LA FORMA E LA PERIODICITÀ DEI RAPPORTI DI UN IMPIANTO	62
ALLEGATO X	RAPPORTO ANNUALE O RAPPORTO DI ESPORTAZIONE PER LE MATERIE NUCLEARI OGGETTO DI DEROGA	64
ALLEGATO XI	PROGRAMMA GENERALE DI ATTIVITÀ	65
ALLEGATO XII	NOTIFICA PREVENTIVA DI ATTIVITÀ DI ULTERIORE TRATTAMENTO DI RIFIUTI	66
ALLEGATO XIII	RAPPORTO ANNUALE DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE DI RIFIUTI CONDIZIONATI	68
ALLEGATO XIV	RAPPORTO ANNUALE DI IMPORTAZIONE/RICEZIONE DI RIFIUTI CONDIZIONATI	69
ALLEGATO XV	RAPPORTO ANNUALE SUI TRASFERIMENTI DI RIFIUTI CONDIZIONATI	70

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 77, 78, 79 e 81,

dopo aver ottenuto l'approvazione del Consiglio,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione, del 19 ottobre 1976, relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom ⁽¹⁾, ha definito la natura e la portata degli obblighi di cui agli articoli 78 e 79 del trattato.
- (2) In considerazione dell'aumento delle quantità di materie nucleari prodotte, utilizzate, trasportate e riciclate nella Comunità, dello sviluppo del commercio di queste materie e dell'ulteriore allargamento dell'Unione europea, è essenziale garantire l'efficacia del controllo di sicurezza. La natura e la portata degli obblighi contemplati dall'articolo 79 del trattato e definiti nel regolamento (Euratom) n. 3227/76 devono pertanto essere precisati e aggiornati, alla luce degli sviluppi, in particolare nel settore della tecnologia nucleare e della tecnologia dell'informazione.
- (3) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e la Comunità europea dell'energia atomica sono parti contraenti dell'accordo 78/164/Euratom ⁽²⁾ con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Detto accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 1977 ed è stato integrato dal protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom ⁽³⁾, entrato in vigore il 30 aprile 2004.
- (4) L'accordo 78/164/Euratom contiene un impegno particolare assunto dalla Comunità, per quanto concerne l'applicazione del controllo di sicurezza relativo alle materie grezze e alle materie fissili speciali, nei territori degli Stati membri non dotati di armi nucleari che sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari.
- (5) Le procedure stabilite in detto accordo sono il risultato di ampi negoziati internazionali con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sull'applicazione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Dette procedure sono state approvate dal Consiglio dei governatori di detta Agenzia.

⁽¹⁾ GU L 363 del 31.12.1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 2130/93 (GU L 191 del 31.7.1993, pag. 75).

⁽²⁾ GU L 51 del 22.2.1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 13.3.1999, pag. 1.

- (6) La Comunità, il Regno Unito e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sono parti di un accordo per l'applicazione del controllo di sicurezza nel Regno Unito, in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari ⁽⁴⁾. Detto accordo è entrato in vigore il 14 agosto 1978 ed è stato integrato da un protocollo aggiuntivo entrato in vigore il 30 aprile 2004.
- (7) La Comunità, la Francia e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sono parti di un accordo per l'applicazione del controllo di sicurezza in Francia ⁽⁵⁾. Detto accordo è entrato in vigore il 12 settembre 1981 ed è stato integrato da un protocollo aggiuntivo entrato in vigore il 30 aprile 2004.
- (8) Nei territori della Francia e del Regno Unito, alcuni impianti o parti di essi, nonché talune materie, possono essere potenzialmente impiegati nel ciclo di produzione per necessità di difesa. Dovrebbero pertanto essere applicate procedure speciali di controllo di sicurezza per tener conto di dette circostanze.
- (9) Il Consiglio europeo riunitosi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000 ha evidenziato la necessità di stimolare lo sviluppo della tecnologia dell'informazione e delle reti di telecomunicazioni più avanzate, nonché dei contenuti veicolati dalle reti stesse.
- (10) In esito al protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom, si deve richiedere agli Stati membri di comunicare alla Commissione determinate informazioni, fra le quali una descrizione generale dei siti, la notificazione preventiva di attività di trattamento dei rifiuti e rapporti sulla dislocazione di determinati rifiuti condizionati.
- (11) È opportuno che le linee direttrici da adottarsi per l'applicazione del presente regolamento siano pienamente conformi agli impegni assunti dalla Comunità in questo settore, in particolare quelli derivanti dal protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom e dai protocolli aggiuntivi agli accordi per l'applicazione dei controlli di sicurezza nel Regno Unito in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, nonché all'analogo accordo per la Francia.
- (12) Le disposizioni in materia di sicurezza, aggiunte al regolamento interno della Commissione ⁽⁶⁾ dalla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione ⁽⁷⁾, devono applicarsi alle informazioni, alle conoscenze e ai documenti acquisiti dalle parti, fatto salvo il regolamento n. 3 del Consiglio ⁽⁸⁾, del 31 luglio 1958, che attua l'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

⁽⁴⁾ Documento IAEA INFCIRC/263 dell'ottobre 1978.

⁽⁵⁾ Documento IAEA INFCIRC/290 del dicembre 1981.

⁽⁶⁾ GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 26. Regolamento interno modificato da ultimo dalla decisione 2004/563/CE, Euratom (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9).

⁽⁷⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU 17 del 6.10.1958, pag. 406/58.

(13) Per motivi di chiarezza il regolamento (Euratom) n. 3227/76 deve essere sostituito dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l'immagazzinamento o altro uso di materie grezze o di materie fissili speciali.

Esso non si applica ai detentori di prodotti finiti per usi non nucleari in cui siano incorporate materie nucleari praticamente irrecuperabili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «Stato membro non dotato di armi nucleari» sono il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia;
- 2) «Stato membro dotato di armi nucleari» sono la Francia e il Regno Unito;
- 3) «Stato terzo» è qualunque Stato non membro della Comunità europea dell'energia atomica;
- 4) «materie nucleari» sono tutti i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui all'articolo 197 del trattato;
- 5) «rifiuti» sono le materie nucleari in concentrazioni o in forme chimiche considerate non recuperabili per motivi economici o pratici e che possono essere eliminate;
- 6) «rifiuti conservati» sono i rifiuti, prodotti in corso di trattamento o a seguito di un incidente di funzionamento, misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati trasferiti a un luogo specifico nell'ambito dell'area di bilancio materie, da cui possono essere recuperati;
- 7) «rifiuti condizionati» sono i rifiuti, misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati confinati in modo tale (ad esempio: in vetro, cemento, cemento armato o bitume) da renderli inidonei a ulteriori usi nucleari;

8) «scarichi nell'ambiente» sono i rifiuti, misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati definitivamente rilasciati nell'ambiente in seguito a uno scarico programmato;

9) «categorie» (di materie nucleari) sono l'uranio naturale, l'uranio impoverito, l'uranio arricchito in uranio-235 o uranio-233, il torio, il plutonio e qualsiasi altra materia determinata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione;

10) «articolo» è un'unità identificabile, quale un gruppo di elementi di combustibile o una barra di combustibile;

11) «partita» è una porzione di materie nucleari trattate come un'unità ai fini della contabilità in un punto-chiave di misurazione, la cui composizione e quantità sono definite da un'unica serie di caratteristiche o di misure. Le materie nucleari possono essere in forma sfusa oppure contenute in un certo numero di articoli;

12) «dati riguardanti la partita» sono il peso totale di ogni elemento di materie nucleari e, per l'uranio e il plutonio, la composizione isotopica, se del caso. Nei rapporti di notifica si aggiungono i pesi degli articoli della partita prima di arrotondare all'unità più vicina;

13) «chilogrammo effettivo» è un'unità speciale usata per l'applicazione del controllo di sicurezza alle materie nucleari, data:

- a) per il plutonio, dal suo peso in chilogrammi;
- b) per l'uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,01 (1 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi moltiplicato per il quadrato dell'arricchimento;
- c) per l'uranio con un arricchimento inferiore a 0,01 (1 %), ma superiore a 0,005 (0,5 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi moltiplicato per 0,0001;
- d) per l'uranio impoverito a 0,005 (0,5 %) o meno e per il torio, dal prodotto del loro peso in chilogrammi moltiplicato per 0,00005;

14) «area di bilancio materie» è un'area per cui sia possibile, ai fini della compilazione del bilancio delle materie:

- a) determinare la quantità di materie nucleari per ogni trasferimento in entrata o in uscita da detta area;
- e
- b) determinare ogni qualvolta sia necessario, conformemente a regole prestabilite, l'inventario fisico delle materie nucleari;

- 15) «punto-chiave di misurazione» è il luogo in cui le materie nucleari si presentano in una forma che ne consenta la misurazione per determinarne il flusso o l'inventario e include quindi, ma non esclusivamente, le entrate, le uscite e i magazzini nelle aree di bilancio materie;
- 16) «inventario contabile» di un'area di bilancio materie è la somma algebrica del più recente inventario fisico di tale area di bilancio materie e di tutte le variazioni d'inventario intervenute dopo l'effettuazione di detto inventario fisico;
- 17) «inventario fisico» è la somma, secondo regole prestabilite, di tutte le quantità misurate o stimate di materie nucleari delle partite esistenti in un determinato momento in un'area di bilancio materie;
- 18) «materie non contabilizzate» è la differenza tra l'inventario fisico e l'inventario contabile;
- 19) «differenza speditore/destinatario» è la differenza tra la quantità di materie nucleari di una partita dichiarata dall'area di bilancio materie di spedizione e la quantità di materie nucleari della stessa partita misurata nell'area di bilancio materie di destinazione;
- 20) «dati fonte» sono i dati, registrati durante le misurazioni o le tarature, oppure utilizzati per ottenere relazioni empiriche, che identificano la materia nucleare e determinano i dati riguardanti la partita, ivi inclusi il peso dei composti, i fattori di conversione per determinare il peso dell'elemento, il peso specifico, la concentrazione dell'elemento, il rapporto isotopico, la relazione tra volume e lettura dei manometri, la relazione tra il plutonio prodotto e la potenza generata;
- 21) «sito» è un'area delimitata dalla Comunità e dallo Stato membro, comprendente uno o più impianti, inclusi gli impianti chiusi, come definiti nelle rispettive caratteristiche tecniche fondamentali. In particolare:
- gli impianti di trattamento o di immagazzinamento dei rifiuti non costituiscono di per sé un sito;
 - nel caso di impianti chiusi in cui erano di norma usate materie grezze o materie fissili speciali in quantità inferiori a un chilogrammo effettivo, il termine si applica limitatamente ai siti con celle calde o in cui venivano condotte attività connesse alla conversione, all'arricchimento, alla fabbricazione e al ritrattamento di combustibili;
 - il «sito» include anche tutti gli impianti limitrofi all'impianto che fornisce o usa i servizi essenziali, incluse le celle calde per il trattamento dei materiali irradiati non contenenti materie nucleari, gli impianti per il trattamento, l'immagazzinamento e l'eliminazione dei rifiuti, nonché gli edifici connessi con attività specificate nell'allegato I del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom e identificati dallo Stato interessato;
- 22) «rappresentante del sito» è qualsiasi persona, impresa o entità designata dallo Stato membro quale responsabile delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
- 23) «impianto» è un reattore, un impianto critico, un impianto di conversione, di fabbricazione o di ritrattamento, un impianto per la separazione isotopica, un impianto separato di immagazzinamento, un impianto per il trattamento o l'immagazzinamento di rifiuti o qualsiasi altro luogo in cui vengano usate normalmente materie grezze o materie fissili speciali;
- 24) «impianto disattivato» è un impianto per il quale si è accertato che sono state rimosse o rese inutilizzabili strutture residue e attrezzature essenziali per il suo funzionamento, di modo che non possa più essere usato né come deposito né per la manipolazione, il trattamento o l'utilizzo di materie grezze o di materie fissili speciali;
- 25) «impianto chiuso» è un impianto per il quale si è accertato che le attività sono state interrotte e le materie nucleari rimosse, ma che non è stato disattivato.

CAPO II

CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI E
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL CONTROLLO

Articolo 3

**Dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche
fondamentali**

1. Ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l'immagazzinamento o altro uso di materie grezze o di materie fissili speciali trasmette alla Commissione una dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, servendosi dell'apposito modulo di cui all'allegato I.

Ai fini del primo comma, il termine «uso» di materie nucleari include tra l'altro: la produzione di energia dei reattori, la ricerca negli impianti critici o a energia zero, la conversione, la fabbricazione, il ritrattamento, l'immagazzinamento, la separazione isotopica e la concentrazione di minerali, nonché il trattamento o l'immagazzinamento di rifiuti.

Per la produzione di minerali si applicano le disposizioni degli articoli 24 e 25.

2. Ciascuno Stato membro firmatario del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom designa un rappresentante del sito per ogni sito sul suo territorio, il quale trasmette alla Commissione una dichiarazione contenente una descrizione generale del sito stesso, servendosi del modulo di cui all'allegato II.

Detta dichiarazione è presentata entro 120 giorni dall'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom, mentre gli aggiornamenti sono presentati entro il 1° aprile di ogni anno.

Detta dichiarazione è conforme alle norme di cui all'articolo 2, lettera a), punto iii), del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom ed è distinta dalla dichiarazione da presentare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Mentre il rappresentante del sito è responsabile della raccolta tempestiva delle pertinenti informazioni e della trasmissione della descrizione generale del sito alla Commissione, la responsabilità dell'esattezza e della completezza delle dichiarazioni è delle persone o delle imprese che creano o gestiscono l'impianto e, per gli edifici del sito che non comprendono materie nucleari, dello Stato membro interessato. Nella misura del possibile, le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in formato elettronico, se conservate in tale formato dalla persona o dall'impresa. Se le informazioni sono trasmesse alla Commissione sia in formato elettronico che su carta, prevarrà il formato cartaceo.

Articolo 4

Termini

La dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti è trasmessa alla Commissione in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, almeno 200 giorni prima della data prevista per la prima consegna di materie nucleari.

Per i nuovi impianti che dispongano di una quantità di materie nucleari superiore a un chilogrammo effettivo, su base dell'inventario oppure della lavorazione annuale, tutte le informazioni relative al proprietario, all'esercente, al fine, all'ubicazione, al tipo, alla capacità e alla data prevista per l'entrata in funzione sono comunicate alla Commissione almeno 200 giorni prima dell'inizio della costruzione.

Le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali, per le quali le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 6 non prescrivono una notifica preventiva, sono comunicate alla Commissione entro 30 giorni dal completamento della modifica.

Gli impianti situati nel territorio dei nuovi Stati membri dell'Unione europea comunicano alla Commissione le loro caratteristiche tecniche fondamentali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sul loro territorio, eccettuati gli impianti di trattamento dei rifiuti o di immagazzinamento dei rifiuti, le cui caratteristiche tecniche fondamentali sono comunicate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sul loro territorio.

Per mezzo del modulo di cui all'allegato I, i gestori degli impianti esistenti di trattamento dei rifiuti o di immagazzinamento dei rifiuti comunicano alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali del loro impianto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per gli altri impianti esistenti, qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta nel modulo di cui all'allegato I è fornita entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Programma delle attività

Affinché la Commissione possa programmare le proprie attività di controllo di sicurezza, le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) annualmente, un programma generale di attività elaborato in base all'allegato XI, specificando in particolare le date previste per l'effettuazione dell'inventario fisico;
- b) almeno 40 giorni prima di effettuare un inventario fisico, il programma all'uopo previsto.

I cambiamenti del programma generale delle attività e, in particolare, degli inventari fisici, sono immediatamente comunicati alla Commissione.

Articolo 6

Disposizioni particolari sul controllo

1. In base alle caratteristiche tecniche fondamentali trasmesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 4, la Commissione adotta disposizioni particolari sul controllo nelle materie di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le disposizioni particolari sul controllo sono stabilite mediante decisione della Commissione destinata alla persona o impresa interessata, tenendo conto dei vincoli operativi e tecnici e in stretta consultazione con la persona o l'impresa e lo Stato membro interessati.

La persona o l'impresa destinatarie di una decisione della Commissione ne ricevono notificazione e copia di tale notificazione è trasmessa allo Stato membro interessato.

Fintanto che non sarà adottata la decisione della Commissione in merito alle disposizioni particolari sul controllo, la persona o l'impresa interessata applica le disposizioni generali del presente regolamento.

2. Le disposizioni particolari sul controllo specificano, tra l'altro:

- a) le aree di bilancio materie e i punti-chiave di misurazione selezionati per determinare il flusso e l'inventario delle materie nucleari;
- b) le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali per le quali è necessaria una notifica preventiva;
- c) la modalità per la tenuta della contabilità delle materie nucleari per ogni area di bilancio materie e per la compilazione dei rapporti;

- d) la frequenza e le modalità di effettuazione degli inventari fisici a fini contabili, nel quadro del controllo di sicurezza;
- e) le misure di contenimento e di sorveglianza in conformità con le modalità convenute con la persona o l'impresa interessata;
- f) le modalità per i prelievi di campioni da parte della persona o dell'impresa interessata per esclusivi fini di controllo.

3. Le disposizioni particolari sul controllo possono altresì specificare il contenuto delle ulteriori comunicazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, come pure le circostanze che rendono necessaria una notifica preventiva per quanto riguarda la spedizione o la ricezione di materie nucleari.

4. Il costo delle prestazioni speciali previste nelle disposizioni particolari sul controllo e il costo delle prestazioni speciali che siano oggetto di una richiesta particolare della Commissione o dei suoi ispettori sono rimborsati dalla Commissione alle persone o alle imprese interessate, sulla base di valori concordati. L'importo e le modalità di rimborso sono determinati congiuntamente dalle parti interessate e sono oggetto di revisione periodica.

CAPO III

SISTEMA CONTABILE DELLE MATERIE NUCLEARI

Articolo 7

Sistema di contabilità

Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, tengono un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari. Detto sistema include i dati contabili e operativi, in particolare le informazioni circa i quantitativi, la categoria, la forma e la composizione di queste materie a norma dell'articolo 18, la loro effettiva ubicazione, l'impegno particolare relativo al controllo a norma dell'articolo 17, nonché i dettagli riguardanti lo spedite e il destinatario in caso di trasferimento di materie nucleari.

Il sistema di misurazione su cui si basano i dati è conforme alle norme internazionali più recenti o equivale a queste norme in termini di qualità. Sulla scorta di tali dati, che sono conservati per almeno cinque anni, deve essere possibile redigere e giustificare le dichiarazioni inviate alla Commissione. I dati contabili e operativi sono messi a disposizione degli ispettori della Commissione in forma elettronica, se sono tenuti in questa forma dall'impianto. Ulteriori dettagli possono essere specificati per ciascun impianto nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 6.

Articolo 8

Dati operativi

I dati operativi comprendono, se del caso, per ogni area di bilancio materie:

- a) i dati operativi usati per determinare le variazioni di quantità e di composizione delle materie nucleari;
- b) un elenco, quanto più possibile aggiornato, degli articoli d'inventario, nonché la loro ubicazione;
- c) i dati, incluse le stime indirette di errori casuali o sistematici, ottenuti dalla taratura dei serbatoi e degli strumenti o mediante campionamento e analisi;
- d) i dati ottenuti dalle procedure di controllo di qualità applicati al sistema contabile delle materie nucleari, incluse le stime indirette di errori sistematici o casuali;
- e) la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico, in modo da garantirne l'esattezza e la completezza;
- f) la descrizione dei provvedimenti presi per determinare la causa e l'entità di ogni eventuale perdita, accidentale o non misurata;
- g) la composizione isotopica del plutonio, incluso i suoi isotopi di decadimento, nonché le date di riferimento, se sono registrati nell'impianto per esigenze operative.

Allorché disponibili, i dati di cui alla lettera g) sono comunicati alla Commissione a sua richiesta.

Articolo 9

Dati contabili

I dati contabili mettono in evidenza, per ogni area di bilancio materie:

- a) tutte le variazioni d'inventario in modo da consentire in qualsiasi momento la determinazione dell'inventario contabile;
- b) tutti i risultati di misure e di conteggi utilizzati per la determinazione dell'inventario fisico;
- c) tutte le correzioni apportate alle variazioni d'inventario, agli inventari contabili e agli inventari fisici.

I dati contabili riguardanti qualsiasi variazione d'inventario e l'inventario fisico includono i dati d'identificazione delle materie, i dati riguardanti la partita e i dati fonte per ciascuna partita. Mediante questi dati si contabilizzano separatamente l'uranio, il torio e il plutonio, secondo le categorie elencate nell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b). Essi indicano inoltre, per ogni variazione d'inventario, la data della variazione e, se del caso, l'area di bilancio materie di spedizione o lo speditore e l'area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.

Articolo 10

Rapporti contabili

Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, inviano alla Commissione dei rapporti contabili.

I rapporti contabili contengono le informazioni disponibili alla data in cui vengono compilati e devono, ove necessario, essere successivamente rettificati. I rapporti contabili sono trasmessi alla Commissione in forma elettronica, ad eccezione dei casi in cui la Commissione abbia concesso una deroga scritta o si applichino gli accordi di trasmissione di cui all'articolo 39.

Su richiesta motivata della Commissione, precisazioni o chiarimenti ulteriori in merito a questi rapporti sono forniti entro tre settimane.

Articolo 11

Inventario iniziale

Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un inventario contabile iniziale di tutte le materie nucleari da esse detenute, usando il modulo di cui all'allegato V. Il presente articolo non si applica alle persone o alle imprese che hanno già trasmesso un inventario contabile iniziale ai sensi del regolamento n. 3227/76, ovvero agli impianti per il trattamento dei rifiuti o per l'immagazzinamento dei rifiuti.

Articolo 12

Rapporto sulle variazioni d'inventario

1. Per ogni area di bilancio materie, le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, inviano alla Commissione rapporti sulle variazioni d'inventario di tutte le materie nucleari, in conformità dell'allegato III.

Salvo qualora sia altrimenti specificato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 6 applicabili a un impianto, questi rapporti sono inviati con cadenza mensile, entro quindici giorni dalla fine del mese, e riportano tutte le variazioni verificate o di cui si è avuto conoscenza nel mese relativo.

2. Per i mesi in cui è effettuato un inventario fisico e la data in cui si procede all'inventario fisico non è l'ultimo giorno del mese, sono trasmessi due rapporti distinti sulle variazioni d'inventario:

- a) un primo rapporto sulle variazioni d'inventario, contenente tutte le variazioni fino al giorno in cui si effettua l'inventario fisico, tale giorno incluso, è inviato al più tardi insieme al secondo rapporto sulle variazioni d'inventario, o insieme alla situazione dell'inventario fisico e al rapporto bilancio materie, se questi ultimi sono inviati prima del secondo rapporto sulle variazioni d'inventario;
- b) un secondo rapporto sulle variazioni d'inventario, contenente tutte le variazioni verificatesi dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato l'inventario fisico, sino alla fine del mese, è inviato entro 15 giorni dalla fine del mese.

3. Per i mesi in cui non vi sono variazioni d'inventario, le persone o le imprese interessate inviano un rapporto sulle variazioni d'inventario che riprende l'inventario contabile finale del mese precedente.

4. Le piccole variazioni d'inventario, quali i trasferimenti di campioni a scopo di analisi, possono essere raggruppate, a norma delle disposizioni particolari sul controllo, di cui all'articolo 6, adottate per l'impianto in questione, per essere presentate come un'unica variazione d'inventario.

5. I rapporti sulle variazioni d'inventario possono essere corredati dai commenti esplicativi delle variazioni d'inventario.

Articolo 13

Rapporto bilancio materie e situazione dell'inventario fisico

Per ciascuna area di bilancio materie, le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, trasmettono alla Commissione:

- a) rapporti bilancio materie, usando il modulo di cui all'allegato IV, contenenti:
 - i) l'inventario fisico iniziale;
 - ii) le variazioni d'inventario (in primo luogo gli aumenti, in seguito le diminuzioni);
 - iii) l'inventario contabile finale;
 - iv) l'inventario fisico finale;
 - v) le materie non contabilizzate;
- b) una situazione dell'inventario fisico, usando il modulo di cui all'allegato V, indicante tutte le partite separatamente.

I rapporti e le situazioni sono trasmessi il più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla data in cui è stato effettuato l'inventario fisico.

Salvo qualora sia diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo relative a un impianto di cui all'articolo 6, l'inventario fisico è effettuato per ogni anno civile e l'intervallo di tempo compreso tra l'effettuazione di due inventari fisici successivi non supera i quattordici mesi.

Articolo 14

Rapporti speciali

Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, trasmettono alla Commissione un rapporto speciale ogni qualvolta si verificano le circostanze di cui agli articoli 15 e 22.

Il tipo di informazioni da fornire in tali rapporti è indicato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 6.

I rapporti speciali e qualsiasi dettaglio o spiegazione eventualmente richiesti dalla Commissione in merito agli stessi sono inviati immediatamente.

Articolo 15

Circostanze eccezionali

Un rapporto speciale è redatto nei seguenti casi:

- a) se incidenti o circostanze eccezionali inducono a ritenere che si siano prodotti o possano prodursi un aumento o una perdita di materie nucleari, in misura superiore ai limiti stabiliti in materia dalle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 6;
- b) se si è verificata un'improvvisa modifica del contenimento rispetto a quello stabilito nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 6, in misura tale da rendere possibile un prelievo non autorizzato di materie nucleari.

Gli obblighi summenzionati incombono alle persone o alle imprese dal momento in cui sono venute a conoscenza della perdita, o dell'aumento, o dell'improvvisa modifica delle condizioni del contenimento, o di qualsiasi fatto per il quale esse possano ritenere che sia avvenuto tale incidente. Le cause sono anch'esse indicate non appena note.

Articolo 16

Rapporti sulle trasformazioni nucleari

Per quanto riguarda i reattori, i dati calcolati relativamente alle trasformazioni nucleari sono registrati nel rapporto sulle variazioni d'inventario al più tardi quando i combustibili irradiati escono dall'area di bilancio materie di un reattore. Nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 6 possono, inoltre, essere specificati altri metodi per le registrazioni e la stesura dei rapporti sulle trasformazioni nucleari.

Articolo 17

Impegni particolari relativi al controllo

1. Le materie nucleari, cui si applichi un impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno stato terzo o con un'organizzazione internazionale, figurano, salvo disposizione contraria contenuta in detto accordo e separatamente per ogni impegno, nelle notifiche successive:

- a) inventario contabile iniziale di cui all'articolo 11;
- b) rapporti sulle variazioni d'inventario, compresi gli inventari contabili finali di cui all'articolo 12;
- c) «rapporti bilancio» materie e situazioni dell'inventario fisico di cui all'articolo 13;
- d) importazioni ed esportazioni previste di cui agli articoli 20 e 21.

Salvo specifico divieto previsto negli accordi, tale separazione non esclude la mescolanza fisica delle materie.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi conclusi dalla Comunità e dagli Stati membri con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Articolo 18

Unità di peso e categorie di materie nucleari

1. Nelle notifiche previste dal presente regolamento le quantità di materie alle quali esso si applica sono espresse in grammi.

La corrispondente contabilità delle materie è tenuta in grammi o in unità inferiori. Essa è tenuta in modo affidabile e, in particolare, in conformità degli usi vigenti negli Stati membri.

Nelle notifiche, le quantità possono essere arrotondate all'unità inferiore se il primo decimale è pari a 1, 2, 3 o 4, all'unità superiore negli altri casi.

2. Salvo qualora sia altrimenti previsto nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 6, le notifiche riportano:

- a) il peso totale degli elementi uranio, torio o plutonio e inoltre, nel caso dell'uranio arricchito, il peso totale degli isotopi fissili;
- b) rapporti bilancio materie distinti, nonché registrazioni separate nei rapporti sulle variazioni di inventario e nelle situazioni dell'inventario fisico, per le seguenti categorie di materie nucleari:
 - i) uranio impoverito;

- ii) uranio naturale;
- iii) uranio arricchito a meno del 20 %;
- iv) uranio arricchito al 20 % e oltre;
- v) plutonio;
- vi) torio.

Articolo 19

Deroghe

1. La Commissione può accordare ai produttori e agli utilizzatori di materie nucleari una deroga scritta alle norme che regolano la forma e la periodicità delle notifiche di cui agli articoli da 10 a 18, al fine di tener conto di circostanze specifiche in cui possono venire usate o prodotte materie sottoposte al controllo di sicurezza.

La deroga è concessa su presentazione, da parte delle persone o delle imprese interessate, di una richiesta redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato IX.

La deroga è concessa soltanto per un'intera area di bilancio materie in cui le materie nucleari non siano trattate o immagazzinate insieme ad altre materie nucleari per le quali non possono essere concesse deroghe.

2. La Commissione può accordare una deroga per un'area di bilancio materie contenente:

- a) quantità di materie nucleari conformi a quelle specificate nell'allegato I-G che vengono mantenute nello stesso stato per lunghi periodi;
- b) uranio impoverito, uranio naturale o torio che vengono usati esclusivamente in attività non nucleari;
- c) materie fissili speciali, allorché utilizzate in quantità dell'ordine del grammo o inferiori come componenti interni di strumentazioni;
- d) il plutonio con tenore isotopico in plutonio-238 superiore all'80 %.

3. La persona o l'impresa cui è concessa la deroga trasmette alla Commissione un rapporto annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando il modulo di cui all'allegato X. Detto rapporto descrive la situazione alla fine dell'anno civile precedente.

4. In caso di esportazioni di materie nucleari verso uno Stato terzo, la persona o l'impresa cui è stata concessa la deroga, utilizzando il modulo di cui all'allegato X, trasmette un rapporto alla Commissione quanto prima e, al più tardi, entro quindici giorni dalla fine del mese in cui ha avuto luogo l'esportazione. Tale rapporto indica la quantità di materie nucleari esportate e la giacenza di materie nucleari ancora soggette a deroga.

5. In caso di importazioni di materie nucleari da uno Stato terzo, la persona o l'impresa cui è concessa la deroga presenta alla Commissione una richiesta, allo scopo di aggiungere dette materie all'elenco delle materie alle quali si applica la deroga. La richiesta è trasmessa alla Commissione non appena sia nota alla persona o all'impresa la data del trasferimento e, al più tardi, entro quindici giorni dalla fine del mese in cui si verifica il trasferimento, utilizzando il modulo di cui all'allegato IX.

6. La Commissione può definire altre clausole specifiche riguardanti la forma e la periodicità dei rapporti nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 6.

7. Qualora non ne sussistano più le condizioni, la deroga è revocata dalla Commissione, dopo ricezione dell'informazione, trasmessa dalla persona o dall'impresa cui la deroga è concessa.

CAPO IV

TRASFERIMENTI TRA STATI

Articolo 20

Esportazioni e spedizioni

1. Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali:

- a) sono esportate verso uno Stato terzo;
- b) sono spedite da uno Stato membro non dotato di armi nucleari a uno Stato membro dotato di armi nucleari;
- c) sono spedite da uno Stato membro dotato di armi nucleari a uno Stato membro non dotato di armi nucleari.

2. La notificazione preventiva è richiesta soltanto:

- a) se la spedizione è superiore a 1 kg effettivo;

oppure

- b) se un impianto trasferisce a uno stesso Stato un quantitativo totale di materiale che superi il peso di un chilogrammo effettivo in qualsiasi periodo consecutivo di dodici mesi, anche se nessuna singola consegna supera il chilogrammo effettivo.

3. La notificazione è effettuata, avvalendosi del modulo di cui all'allegato VI, dopo la conclusione del contratto relativo al trasferimento e in modo da pervenire alla Commissione almeno otto giorni lavorativi prima che le materie siano imballate per la spedizione.

4. Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, possono essere concordate con la Commissione particolari modalità riguardanti la forma e la trasmissione di tale notifica.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle esportazioni e alle spedizioni di materie nucleari contenute nei rifiuti e nei minerali.

Articolo 21

Importazioni e ricezioni

1. Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali:

- a) sono importate da uno Stato terzo;
- b) sono ricevute in uno Stato membro non dotato di armi nucleari in provenienza da uno Stato membro dotato di armi nucleari;
- c) sono ricevute in uno Stato membro dotato di armi nucleari in provenienza da uno Stato membro non dotato di armi nucleari.

2. La notificazione preventiva è richiesta soltanto:

- a) se la spedizione è superiore a 1 kg effettivo;

oppure

- b) se un impianto importa o riceve da uno stesso Stato quantitativo totale di materiale che superi il peso di un chilogrammo effettivo in qualsiasi periodo consecutivo di dodici mesi, anche se nessuna singola consegna supera il chilogrammo effettivo.

3. La notificazione è effettuata, avvalendosi del modulo di cui all'Allegato VII, con il maggior anticipo possibile sulla data di arrivo prevista delle materie e, al più tardi, alla data di ricezione, e perviene alla Commissione almeno cinque giorni lavorativi prima della data di disimballaggio delle materie.

4. Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, possono essere concordate con la Commissione particolari modalità riguardanti la forma e la trasmissione di tale notificazione.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle esportazioni e alle ricezioni di materie nucleari contenute nei rifiuti e nei minerali.

Articolo 22

Perdita di materie o ritardo in occasione di trasferimenti

Un rapporto speciale, in conformità all'articolo 15, è trasmesso dalle persone o dalle imprese che notificano un trasferimento ai sensi degli articoli 20 e 21 qualora, in seguito a un incidente o a circostanze eccezionali, siano state informate che si è verificata, o appaia essersi verificata, una perdita di materie nucleari, ovvero se si è verificato un ritardo notevole nel trasferimento.

Articolo 23

Comunicazione di cambiamenti di data

Qualsiasi cambiamento delle date di preparazione del trasferimento, del trasporto o delle operazioni di disimballaggio delle materie nucleari indicate nelle notifiche di cui agli articoli 20 e 21, è comunicata immediatamente, con indicazione delle nuove date, se note, tranne in caso di cambiamenti che diano luogo a rapporti speciali.

CAPO V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 24

Produttori di minerali

1. Ogni persona o impresa che, nel territorio di uno Stato membro, estragga minerali dichiara alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali delle operazioni di estrazione del minerale, utilizzando il modulo di cui all'allegato I-J, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunica il programma delle attività, a norma dell'articolo 5.

2. In deroga agli articoli 7, 8 e 9, ogni persona o impresa che estragga minerali tiene registrazioni di tale attività, da cui risultano, in particolare, le quantità di minerale estratto con il tenore medio di uranio e di torio, nonché le giacenze, in miniera, del minerale estratto. Le registrazioni contengono inoltre i dettagli delle spedizioni, con indicazione della data, del destinatario e delle relative quantità.

Le registrazioni sono conservate per almeno cinque anni.

Articolo 25

Dichiarazione di esportazione/spedizione di minerali

In deroga agli articoli da 10 a 18, ogni persona o impresa che estragga minerali comunica alla Commissione, avvalendosi del modulo di cui all'allegato VIII,

- a) le quantità di minerale spedito da ciascuna miniera, entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente;

e

- b) le esportazioni di minerali verso Stati terzi, al più tardi alla data di spedizione.

Articolo 26

Trasportatori e detentori

Ogni persona o impresa che, nei territori degli Stati membri, trasporti materie nucleari ovvero detenga temporaneamente queste materie durante il trasporto, le riceve o le consegna soltanto dietro rilascio di una ricevuta debitamente firmata e datata. Sulla ricevuta sono indicati i nomi di chi consegna tali materie e di chi le riceve, nonché le quantità trasportate, la categoria, la forma e la composizione delle stesse.

Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, la descrizione delle materie trasferite può essere sostituita da idonei dati di identificazione della spedizione. Tali dati di identificazione consentono di risalire alle registrazioni tenute dalle persone o dalle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma.

Dette registrazioni sono conservate dalle parti contraenti per almeno cinque anni.

Articolo 27

Registrazioni sostitutive per trasportatori e detentori

Le registrazioni già detenute dalle persone o dalle imprese, a norma delle disposizioni in vigore ad esse applicabili nei territori degli Stati membri in cui operano, possono sostituire le registrazioni di cui all'articolo 26, purché le registrazioni sostitutive contengano tutti i dati richiesti da detto articolo.

Articolo 28

Intermediari

Qualunque intermediario che prenda parte alla conclusione di un contratto per la fornitura di materie nucleari in qualità di agente autorizzato, mediatore o commissionario, conserva, per almeno cinque anni dalla data della cessazione del contratto, tutte le registrazioni relative alle transazioni effettuate da lui stesso o per suo conto. Queste registrazioni contengono il nome delle parti contraenti, la data del contratto, la quantità, la categoria, la forma e la composizione, nonché la provenienza e la destinazione delle materie.

Articolo 29

Trasmissione di informazioni e di dati

La Commissione può trasmettere all'Agenzia internazionale per l'energia atomica informazioni e dati ottenuti in applicazione del presente regolamento.

Articolo 30

Elenco iniziale delle scorte di rifiuti e registrazioni contabili

1. In deroga all'articolo 11, qualsiasi persona o impresa che tratta o immagazzina materie nucleari, che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati o condizionati, trasmette alla Commissione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un elenco iniziale delle scorte di materie nucleari suddivise per categoria.

2. Qualsiasi persona o impresa che tratta o immagazzina materie nucleari, che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati o condizionati, tiene le relative registrazioni contabili.

In deroga agli articoli da 7 a 11, all'articolo 13 e all'articolo 17 per le materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati e agli articoli da 7 a 13 e all'articolo 17 per le materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti condizionati, le registrazioni comprendono:

- a) i dati operativi utilizzati per determinare le variazioni di quantità e di composizione delle materie nucleari;
- b) un elenco delle giacenze da aggiornare annualmente dopo l'effettuazione dell'inventario fisico;
- c) la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico in modo da garantire l'esattezza e la completezza;

- d) la descrizione dei provvedimenti presi per determinare la causa e l'entità di ogni eventuale perdita accidentale;
- e) tutte le variazioni delle giacenze, in modo da consentire, su richiesta, la determinazione dell'inventario contabile.

I requisiti in materia di registrazione per il trattamento dei rifiuti conservati sono specificati nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 6.

Articolo 31

Trattamento dei rifiuti

Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, notificano preventivamente alla Commissione qualsiasi campagna di trattamento di materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati o condizionati, ad esclusione del reimballaggio o ulteriore condizionamento senza separazione di elementi.

Questa notificazione preventiva, effettuata avvalendosi del modulo di cui all'allegato XII, include informazioni sulla quantità di plutonio, uranio ad alto arricchimento e uranio-233 per partita, la forma (vetro, liquido a elevata attività, ecc.), la durata prevista della campagna e l'ubicazione delle materie prima e dopo la campagna. Tale notifica perviene alla Commissione almeno duecento giorni prima dell'inizio della campagna.

Articolo 32

Trasferimenti di rifiuti condizionati

Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, i rapporti annuali indicanti:

- a) le spedizioni o esportazioni di rifiuti condizionati verso impianti situati nel territorio o al di fuori degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all'allegato XIII;
- b) le ricezioni o importazioni di rifiuti condizionati provenienti da un impianto che non dispone di un codice area di bilancio materie o da un impianto situato al di fuori del territorio degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all'allegato XIV;
- c) i cambiamenti di ubicazione dei rifiuti condizionati contenenti plutonio, uranio ad alto arricchimento o uranio-233, avvalendosi del modulo di cui all'allegato XV.

Articolo 33

Obblighi internazionali

Le disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 31 e l'articolo 32, lettera c), sono applicati nel rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità e dagli Stati membri non dotati di armi nucleari in virtù del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI NEI TERRITORI DEGLI STATI MEMBRI DOTATI DI ARMI NUCLEARI

Articolo 34

Disposizioni specifiche applicabili agli Stati membri dotati di armi nucleari

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli impianti o parti di impianti destinati alle necessità della difesa e situati sul territorio di uno Stato membro dotato di armi nucleari;
 - b) alle materie nucleari destinate alle necessità della difesa da questo Stato membro.
2. Per le materie nucleari, impianti o parti di impianti che possono essere destinati alla necessità della difesa e sono situati nel territorio di uno Stato membro dotato di armi nucleari, la misura in cui si applicano il presente regolamento e le procedure ivi previste è stabilita dalla Commissione previa consultazione e di concerto con lo Stato membro interessato, tenuto conto dell'articolo 84, secondo comma, del trattato.
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2:
 - a) l'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 4 e 6 si applicano agli impianti o parti di impianti che in determinati periodi operano esclusivamente con materie nucleari che possono essere destinate alle necessità della difesa, ma che in altri periodi operano esclusivamente con materie nucleari per uso civile;
 - b) l'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 4 e 6 si applicano, salvo in casi eccezionali giustificati da motivi di sicurezza nazionale, agli impianti o parti di impianti il cui accesso potrebbe essere limitato per tali motivi, ma che producono, trattano, separano, ritrattano o impiegano in qualsiasi altro modo, simultaneamente, sia materie nucleari per uso civile, sia materie nucleari destinate, o che possono essere destinate, alle necessità della difesa;

- c) gli articoli 2, 5 e da 7 a 32, l'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 35, 36 e 37 si applicano a tutte le materie nucleari per uso civile situate in impianti o parti di impianti di cui alle lettere a) e b), del presente paragrafo;
- d) l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 31 e l'articolo 32, lettera c), non si applicano nei territori degli Stati membri dotati di armi nucleari.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Riservatezza dei dati

Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza di cui alla decisione 2001/844/CE/CECA/Euratom si applicano, fatto salvo il regolamento n. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle informazioni, conoscenze e documenti acquisiti o ottenuti dalla Commissione a norma del presente regolamento.

La sicurezza della trasmissione delle informazioni è concordata dalla Commissione con la persona, l'impresa o l'entità interessata ed è conforme alle prescrizioni degli Stati membri in materia di trasmissione di siffatte informazioni.

Articolo 36

Impianti controllati dall'esterno della Comunità

Quando un impianto è controllato da una persona o da un'impresa stabilita fuori dalla Comunità, gli obblighi previsti dal presente regolamento incombono alla direzione locale dell'impianto.

Articolo 37

Linee direttrici

La Commissione adotterà e pubblicherà linee direttrici per l'applicazione del presente regolamento mediante una raccomandazione

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

e, ove necessario, le aggiornerà alla luce dell'esperienza acquisita, in stretta consultazione con gli Stati membri e dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti interessate.

Articolo 38

Abrogazione

Il regolamento (Euratom) n. 3227/76 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 39

Periodo di transizione

La Commissione può accordare una deroga all'obbligo di usare i moduli di notifica di cui agli allegati III, IV e V. La deroga si applica alle persone o alle imprese che utilizzano i moduli di notifica di cui agli allegati II, III e IV del regolamento n. 3227/76/Euratom, alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La deroga è concessa per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla stessa data.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione la data a partire dalla quale intendono utilizzare i moduli di notifica di cui agli allegati III, IV e V. Su richiesta adeguatamente motivata e su presentazione di un programma di attuazione, la Commissione può, su base individuale, concedere una proroga di due anni al massimo di tale periodo.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

**MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE
FONDAMENTALI DEGLI IMPIANTI****I-A. REATTORI**

Data:

NB:

1. A norma dell'articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e dell'articolo 79, primo comma, del trattato.
2. Si può inserire come risposta la menzione «non pertinente» per le domande considerate tali. La Commissione si riserva tuttavia sempre il diritto di chiedere, se lo ritiene necessario, informazioni supplementari nell'ambito del pertinente questionario.
3. Il modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.
3. Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).
5. Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio, oppure chiuso).
6. Tipo di impianto e scopo.
7. Modalità di esercizio con impatto sulla produzione (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell'anno, ecc.).
8. Assetto della zona (disegno planimetrico dell'impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie, ecc.).
9. Assetto dell'impianto:
 - a) contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso;
 - b) area di immagazzinamento delle materie in entrata;
 - c) area del reattore;
 - d) area prove ed esperimenti, laboratori;
 - e) area di immagazzinamento delle materie in uscita;
 - f) area di stoccaggio remoto dei rifiuti nucleari.
10. Dati complementari per reattore:
 - a) rendimento termico nominale;
 - b) materie grezze o materie fissili speciali;
 - c) arricchimenti iniziali del nocciolo;

- d) moderatore;
- e) refrigerante.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL'USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Descrizione delle materie nucleari (*)

11. Descrizione dell'uso delle materie nucleari (articolo 3, paragrafo 1).
12. Rappresentazione degli elementi di combustibile, delle barrette o delle piastre di combustibile, ecc., sufficientemente dettagliata da indicare la struttura generale e le dimensioni globali. (Indicare, se del caso, le disposizioni prese per la sostituzione delle barrette, specificando se si tratta di un'operazione di routine).
13. Materie e componenti combustibili (comprese le materie nucleari negli elementi di controllo o di compensazione, se del caso):
 - a) composizione chimica o principali costituenti delle leghe;
 - b) arricchimento medio per elemento;
 - c) peso nominale delle materie nucleari per elemento combustibile, con tolleranze nominali.
14. Materiali di incamicatura.
15. Metodo di identificazione di elementi, barrette, piastre, ecc., se del caso.
16. Altre materie nucleari utilizzate nell'impianto (indicare brevemente le materie, lo scopo e le modalità di utilizzo, ad esempio: barrette di pilotaggio).

Flusso delle materie nucleari

17. Schema di flusso indicante: punti in cui le materie nucleari vengono identificate o misurate, aree di bilancio materie e ubicazioni d'inventario usate per la contabilità delle materie, nonché valutazione dell'ordine di grandezza delle giacenze delle materie nucleari in queste ubicazioni in condizioni normali di esercizio.
18. Previsioni comprendenti i dati nominali sul ciclo di combustibile:
 - a) caricamento del nocciolo del reattore;
 - b) tasso di combustione previsto;
 - c) ricaricamento annuo;
 - d) frequenza dei ricaricamenti (sotto carico o all'arresto);
 - e) previsioni approssimative concernenti il flusso e l'inventario delle materie nell'impianto, nonché le ricezioni e le spedizioni.

Manipolazione delle materie nucleari

19. Assetto dell'area di immagazzinamento del combustibile fresco, rappresentazione delle ubicazioni di immagazzinamento del combustibile fresco e descrizione dell'imballaggio.
20. Rappresentazione schematica della preparazione e/o della prova del combustibile fresco e dell'area di caricamento del reattore.

(*) Per ciascun tipo di elemento combustibile presente nell'impianto, rispondere ai punti da 12 a 15. Usare una terminologia coerente con il punto 12.

21. Rappresentazione schematica dell'attrezzatura per il trasferimento del combustibile fresco e irradiato, comprese le macchine o le attrezzature di ricarica.
22. Rappresentazione schematica del contenitore del reattore, con indicazione dell'ubicazione del nocciolo e delle aperture del contenitore; descrizione del metodo di manipolazione del combustibile nel contenitore.
23. Rappresentazione del nocciolo indicante: assetto generale, reticolo, forma, passo del reticolo e dimensioni del nocciolo; riflettore; ubicazione, forma e dimensioni del dispositivo di controllo; posizioni sperimentali e/o di irradiazione.
24. Numero e dimensioni dei canali per gli elementi di combustibile e per i dispositivi di controllo nel nocciolo.
25. Area d'immagazzinamento del combustibile esaurito:
 - a) rappresentazione della zona di immagazzinamento;
 - b) metodo di immagazzinamento;
 - c) capacità di immagazzinamento nominale;
 - d) schema delle attrezzature per la manipolazione del combustibile irradiato;
 - e) tempo minimo di raffreddamento prima della spedizione del combustibile irradiato;
 - f) rappresentazione e descrizione dei contenitori per il combustibile esaurito (ad esempio: per determinare la possibilità di sigillare).
26. Area di prova delle materie nucleari (se del caso):
 - a) breve descrizione delle attività effettuate;
 - b) descrizione delle principali attrezzature (ad esempio: cella calda, attrezzature per la rimozione delle guaine e la dissoluzione);
 - c) descrizione dei contenitori per il trasporto delle materie nucleari e del sistema d'imballaggio dei rifiuti e degli scarti (ad esempio per determinare la possibilità di sigillare);
 - d) descrizione dell'area di immagazzinamento per le materie nucleari irradiate e non irradiate;
 - e) schema di quanto sopra, se non previsto altrove.

Dati sul fluido refrigerante

27. Diagramma di flusso del fluido refrigerante necessario per il calcolo del bilancio termico (indicare la pressione, le temperature e le portate nei punti principali).

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

28. Descrizione del sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari (descrivere il sistema di contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di analisi usati, indicando i gradi di precisione previsti; fornire i moduli tipo usati per tutte le operazioni di controllo e di contabilità). Precisare per quanto tempo tali documenti debbano essere conservati.

Inventario fisico

29. Descrivere le modalità, la periodicità prevista, i metodi usati dall'esercente per effettuare l'inventario fisico (contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di misura, indicando i gradi di precisione previsti), l'accesso alle materie nucleari nel nocciolo e alle materie nucleari irradiate fuori nocciolo, nonché i livelli d'irradiazione previsti.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

30. Modalità organizzative per la contabilità e il controllo delle materie.
31. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare nell'impianto e alle quali gli ispettori debbono attenersi.

www.exportstrategico.org

I-B. IMPIANTI CRITICI (O A ENERGIA ZERO)

Data:

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.
3. Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).
5. Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio, oppure chiuso).
6. Tipo di impianto e scopo.
7. Modalità di esercizio (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell'anno, ecc.)
8. Assetto della zona (disegno planimetrico dell'impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie, ecc.)
9. Assetto dell'impianto:
 - a) contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso;
 - b) area/aree di immagazzinamento delle materie nucleari;
 - c) area di montaggio degli elementi di combustibile, laboratori, ecc.;
 - d) struttura critica propriamente detta (*).
10. Dati complementari (*):
 - a) massima potenza di esercizio prevista e/o massimo flusso neutronico previsto;
 - b) tipo/tipi principali di materie nucleari e arricchimenti;
 - c) moderatore;
 - d) riflettore, mantello;
 - e) refrigerante.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL'USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Descrizione delle materie nucleari

11. Descrizione dell'uso delle materie nucleari (articolo 3, paragrafo 1).
12. Rappresentazione degli elementi di combustibile, delle barrette o delle piastre di combustibile, ecc., sufficientemente dettagliata da indicare la struttura generale e le dimensioni globali.
13. Materie componenti il combustibile (comprese le materie nucleari negli elementi di regolazione o di compensazione, se del caso):
 - a) composizione chimica o i principali costituenti delle leghe;

(*) Da fornire per ciascuna struttura critica se nell'impianto ne esiste più di una.

- b) forma e dimensioni;
 - c) arricchimento di barrette e piastre di combustibile, ecc.;
 - d) peso nominale delle materie nucleari, con tolleranze nominali.
14. Materiali di incamicatura.
15. Metodo di identificazione di singoli elementi di combustibile, barrette e piastre di combustibile, ecc., se del caso.
16. Altre materie nucleari utilizzate nell'impianto (indicare brevemente le materie, lo scopo e le modalità di utilizzo, ad esempio: barrette di pilotaggio).

Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari

17. Schematizzazione generale:
- a) delle aree di immagazzinamento e di assemblaggio delle materie nucleari, nonché delle strutture critiche propriamente dette (ubicazioni d'inventario);
 - b) della prevista quantità di materie nucleari in queste aree;
 - c) della strutturazione dell'attrezzatura usata per l'assemblaggio, la prova e la misurazione delle materie nucleari;
 - d) degli itinerari delle materie nucleari.
18. Rappresentazione del nocciolo della struttura critica, indicante le strutture di supporto del nocciolo, nonché i dispositivi di schermatura e di raffreddamento con la relativa descrizione (da indicare per ciascuna struttura critica, se ne esiste più di una nell'impianto).

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

19. Descrizione del sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari (descrivere il sistema di contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di analisi usati, indicando i gradi di precisione previsti; fornire i moduli tipo usati per tutte le operazioni di controllo e di contabilità). Precisare per quanto tempo tali documenti debbano essere conservati.

Inventario fisico

20. Descrivere le modalità, la periodicità prevista, i metodi usati dall'esercente per effettuare l'inventario fisico (contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di misura, indicando i gradi di precisione previsti), l'accesso alle materie nucleari nel nocciolo e alle materie nucleari irradiate al di fuori del nocciolo, nonché i livelli d'irradiazione previsti.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

21. Modalità organizzative per il controllo e la contabilità delle materie.
22. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare nell'impianto e alle quali gli ispettori debbono attenersi.

I-C. IMPIANTI DI CONVERSIONE, FABBRICAZIONE E RITRATTAMENTO

Data:

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.
3. Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).
5. Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio, oppure chiuso).
6. Tipo di impianto e scopo.
7. Modalità di esercizio con impatto sulla produzione (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell'anno, ecc.)
8. Assetto della zona (disegno planimetrico dell'impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie, ecc.).
9. Assetto dell'impianto:
 - a) contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso;
 - b) itinerari delle materie nucleari;
 - c) area di immagazzinamento delle materie nucleari in entrata;
 - d) principali aree di trattamento e relativi laboratori;
 - e) aree prove ed esperimenti;
 - f) area di immagazzinamento delle materie nucleari in uscita;
 - g) area di stoccaggio remoto dei rifiuti nucleari;
 - h) laboratorio di analisi.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL'USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Flusso, ubicazione e manipolazione delle materie nucleari

10. Schema di flusso indicante: punti in cui le materie nucleari vengono identificate o misurate; aree di bilancio materie e ubicazioni d'inventario usate per la contabilità delle materie, nonché valutazione dell'ordine di grandezza delle giacenze delle materie nucleari in queste ubicazioni, in condizioni normali di esercizio. Precisare, se del caso:
 - a) le dimensioni delle partite o i flussi;
 - b) il metodo di immagazzinamento o d'imballaggio;
 - c) le capacità di immagazzinamento;
 - d) le previsioni generali concernenti i flussi di lavorazione e le giacenze, nonché le ricezioni e le spedizioni.

11. A complemento dei dati di cui al punto 10, aggiungere una descrizione e uno schema generale delle aree di immagazzinamento per gli impianti di ritrattamento, indicante:
 - a) l'ubicazione degli elementi di combustibile e delle attrezzature usate per la manipolazione;
 - b) il tipo degli elementi di combustibile, unitamente al tenore di materie nucleari e all'arricchimento.
12. A complemento dei dati di cui al punto 10, la descrizione della fase di riciclo del processo dovrebbe includere, sempre che siano disponibili:
 - a) la durata dell'immagazzinamento temporaneo;
 - b) il programma previsto per il riciclo esterno (se del caso).
13. A complemento dei dati di cui al punto 10, la descrizione della fase di eliminazione del processo dovrebbe comprendere il sistema di eliminazione dei rifiuti (stoccaggio remoto o immagazzinamento).
14. In condizioni stazionarie, per ciascuno schema di flusso di cui ai punti 10 e 17 e ipotizzando le modalità di esercizio di cui al punto 7, fornire:
 - a) il flusso di lavorazione nominale annuo;
 - b) le quantità di materie presenti nel processo, basate sulle capacità nominali.
15. Descrivere le procedure normalmente applicate per l'evacuazione totale o parziale dell'impianto. Menzionare, nella descrizione, i punti di misurazione e di campionamento speciale connessi alla procedura di evacuazione e alla successiva effettuazione dell'inventario fisico, qualora ciò non sia stato già descritto al punto 10.

Descrizione delle materie nucleari

16. Descrivere l'uso delle materie nucleari (articolo 3, paragrafo 1).
17. Descrivere, mediante schemi di flusso o altro mezzo, i flussi e le quantità previste di tutte le materie nucleari nelle aree di immagazzinamento e di processo precisando:
 - a) la forma fisica e chimica;
 - b) gli intervalli o i limiti superiori previsti per le quantità di ciascuna categoria di rifiuti solidi e liquidi;
 - c) l'intervallo di arricchimento.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

18. Descrivere il sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili e per redigere i bilanci delle materie; fornire i moduli tipo usati per tutte le operazioni di questo genere. Precisare per quanto tempo tali documenti debbano essere conservati.
19. Indicare la data e la periodicità dei bilanci delle materie, compresi quelli compilati durante le campagne. Descrivere i metodi e la procedura di aggiustamento contabile dopo l'effettuazione dell'inventario fisico.
20. Descrivere la procedura per tener conto delle differenze speditore/destinatario e il metodo di aggiustamento contabile.
21. Descrivere la procedura di correzione contabile in seguito a errori di procedura o a errori di trascrizione, nonché i loro effetti sulle differenze speditore/destinatario.

Inventario fisico

22. Confronta punto 15. Identificare quali parti, sullo schema di flusso di cui ai punti 10 e 17, devono essere considerate come contenitori di materie nucleari durante l'effettuazione dell'inventario fisico. Indicare il calendario previsto per l'effettuazione degli inventari fisici relativi alle campagne.

Metodi di misurazione, di campionamento e di analisi

23. Descrivere il metodo per stabilire ciascuna misurazione nel punto indicato, precisare le equazioni o le tavole usate e i calcoli fatti per determinare i pesi o i volumi effettivi. Indicare se i dati sono registrati automaticamente o manualmente. Descrivere inoltre i metodi e le procedure seguiti per il campionamento nei singoli punti indicati.
24. Descrivere i metodi di analisi usati a scopi contabili. Riferirsi a un manuale o a un rapporto, se possibile.

Controllo della precisione delle misure

25. Descrivere il programma di controllo della qualità delle misurazioni necessarie ai fini della contabilità delle materie, compresi i programmi (unitamente ai valori di precisione) per la valutazione regolare della precisione e degli errori sistematici attinenti alle analisi, al peso, al volume e al campionamento, nonché per la taratura dell'attrezzatura corrispondente; il metodo di taratura dei dispositivi di misurazione di cui al punto 24, il tipo e la qualità dei campioni standard usati per i metodi di analisi di cui al punto 24, il tipo di strumentazione analitica usata, il metodo e la frequenza di taratura.

Valutazione statistica

26. Descrivere i metodi di valutazione statistica dei dati raccolti nel corso dei programmi di controllo delle misurazioni, per la valutazione del grado di precisione e dell'accuratezza di queste ultime e per la stima degli errori delle misurazioni (ad esempio: determinazione degli scarti quadratici medi degli errori casuali e sistematici). Descrivere, inoltre, i procedimenti di valutazione statistica usati per calcolare la propagazione degli errori stimati e lo scarto quadratico medio dell'errore risultante, relativo alle differenze speditore/destinatario, all'inventario contabile, all'inventario fisico e alle materie non contabilizzate.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

27. Modalità organizzative per la contabilità e il controllo delle materie.
28. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare nell'impianto e alle quali gli ispettori debbono attenersi.

I-D. IMPIANTI DI IMMAGAZZINAMENTO (*)

Data:

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.
3. Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).
5. Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio oppure chiuso).
6. Tipo di impianto e scopo.
7. Assetto della zona (disegno planimetrico dell'impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie, ecc.).
8. Assetto dell'impianto, indicante contenimento, recinzioni e strade di accesso.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL'USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Descrizione delle materie nucleari

9. Descrizione dell'uso delle materie nucleari (articolo 3, paragrafo 1).
10. Descrivere, mediante diagramma o altro mezzo, tutte le materie nucleari esistenti nell'impianto, indicando:
 - a) tutti i tipi di articoli, comprese le normali attrezzature di manipolazione;
 - b) la composizione chimica e i principali costituenti delle leghe;
 - c) la forma e le dimensioni;
 - d) gli arricchimenti;
 - e) il peso nominale delle materie nucleari, con le tolleranze nominali;
 - f) i materiali di incamiciatura;
 - g) il metodo di identificazione degli articoli.

Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari

11. Descrivere, mediante diagramma o altro mezzo:
 - a) le aree di immagazzinamento delle materie nucleari (ubicazioni d'inventario);
 - b) la prevista entità degli inventari in queste aree;

(*) Impianti separati, normalmente non associati a reattori, impianti di arricchimento, conversione e fabbricazione o impianti di ritrattamento chimico e di recupero.

- c) i contenitori per l'immagazzinamento e/o per il trasporto delle materie nucleari;
- d) gli itinerari e le attrezzature per la movimentazione delle materie nucleari, se del caso.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

- 12. Descrivere il sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di analisi usati, indicando i gradi di precisione previsti; fornire i moduli tipo usati per tutte le operazioni di controllo e di contabilità. Precisare per quanto tempo tali documenti debbano essere conservati.

Inventario fisico

- 13. Descrivere le modalità, la periodicità prevista, i metodi usati dall'esercente per effettuare l'inventario fisico (contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di misurazione), indicando i gradi di precisione previsti.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

- 14. Modalità organizzative per la contabilità e il controllo delle materie.
- 15. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare nell'impianto e alle quali gli ispettori debbono attenersi.

I-E. IMPIANTI DI SEPARAZIONE ISOTOPICA

Data:

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.
3. Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).
5. Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio oppure chiuso).
6. Calendario dei lavori di costruzione (se l'impianto non è in funzione):
 - a) data di inizio della costruzione;
 - b) data di collaudo dell'impianto;
 - c) data di messa in servizio.
7. Tipo di impianto (capacità nominale di separazione, metodo e attrezzature usate per l'arricchimento, ecc.) e suo scopo.
8. Modalità di esercizio con impatto sulla produzione (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio per anno, ecc.).
9. Assetto della zona (disegno planimetrico dell'impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie, ecc.).
10. Assetto dell'impianto:
 - a) contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso;
 - b) contenimento di alcune parti dell'impianto;
 - c) itinerari delle materie nucleari;
 - d) area di immagazzinamento delle materie nucleari in entrata;
 - e) principali aree di trattamento e relativi laboratori, comprese le aree di pesatura e campionamento, le aree di decontaminazione, di purificazione e di alimentazione, ecc.;
 - f) aree prova ed esperimenti;
 - g) area di immagazzinamento delle materie nucleari in uscita;
 - h) area di stoccaggio remoto dei rifiuti nucleari;
 - i) laboratorio di analisi.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL'USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Descrizione delle materie nucleari

11. Descrizione dell'uso delle materie nucleari (articolo 3, paragrafo 1).
12. Descrivere, mediante schemi di flusso o altro mezzo, il flusso e le quantità previsti di tutte le materie nucleari nelle aree di immagazzinamento e di processo precisando:
 - a) la forma fisica e chimica;

- b) l'intervallo di arricchimento per l'alimentazione, il prodotto e i residui («tails»);
- c) la gamma dei tenori o i limiti superiori previsti per ciascuna categoria di residui solidi o liquidi.

Flusso, ubicazione e manipolazione delle materie nucleari

13. Descrivere, mediante diagrammi o altro mezzo, le aree di immagazzinamento e quelle adibite ai processi, precisando:
 - a) i punti di campionamento e di misura;
 - b) le dimensioni delle partite e/o la portata;
 - c) il metodo di immagazzinamento o d'imballaggio;
 - d) le capacità di immagazzinamento.
14. A complemento dei dati di cui al punto 13, indicare nella descrizione dell'impianto:
 - a) la capacità di lavoro di separazione;
 - b) le tecniche o i metodi di arricchimento;
 - c) i punti di possibile alimentazione e di fuoriuscita del prodotto e dei residui;
 - d) le possibilità di riciclo;
 - e) il tipo e le dimensioni dei contenitori cilindrici di UF₆ usati e le modalità di riempimento e svuotamento.
15. Indicare il consumo di energia, se del caso.
16. Ogni diagramma deve precisare, in condizioni stazionarie:
 - a) la portata nominale annua;
 - b) la quantità di materie in fase di trattamento;
 - c) l'entità delle perdite di materie dovute a fughe, decomposizione, depositi, ecc.;
 - d) le modalità di manutenzione periodica dell'impianto (arresti periodici, sostituzione regolare dei componenti, ecc.).
17. Descrivere i punti speciali di campionamento e di misurazione attinenti alla decontaminazione della attrezzature smontate per manutenzione o sostituzione.
18. Descrivere il punto di scarico dei residui di trattamento, precisando il metodo di scarico, il tempo di deposito, il modo di scarico, ecc.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

19. Descrivere il sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili e per redigere i bilanci materie, fornire i moduli tipo usati per tutte le operazioni di questo genere. Precisare per quanto tempo tali documenti debbano essere conservati.
20. Indicare la data e la periodicità dei bilanci materie, compresi quelli compilati durante le campagne. Descrivere i metodi e la procedura per gli aggiustamenti contabili dopo l'effettuazione dell'inventario fisico.

21. Descrivere la procedura per tener conto delle differenze speditore/destinatario e il metodo di aggiustamento contabile.
22. Descrivere la procedura di correzione delle scritture contabili in caso di errori procedurali o di trascrizione e indicare, se del caso, le ripercussioni sulle differenze speditore/destinatario.

Inventario fisico

23. Identificare le parti di attrezzature citate nella descrizione di cui ai punti 13 e 18 che vanno considerate come contenitori delle materie nucleari nell'effettuazione dell'inventario fisico. Indicare il calendario previsto per l'effettuazione degli inventari fisici.

Metodi di misurazione, di campionamento e di analisi

24. Per l'ubicazione dei punti di campionamento e di misurazione, fare riferimento alle informazioni di cui ai punti 13 e 17.
25. Descrivere il metodo applicato per eseguire le singole misurazioni nel punto indicato, precisando le formule e le tavole usate e i calcoli fatti per determinare le quantità effettive in peso o in volume. Indicare se i dati sono registrati automaticamente o manualmente. Descrivere inoltre il metodo e la procedura seguiti per il campionamento nei singoli punti indicati. Indicare il numero di campioni prelevati e i criteri di scarto.
26. Descrivere i metodi analitici usati a scopi contabili. Riferirsi a un manuale o a un rapporto, ove possibile.

Controllo della precisione delle misure

27. Descrivere i programmi per la valutazione regolare della precisione e degli errori sistematici attinenti al peso, al volume e al campionamento, nonché per la taratura dell'attrezzatura corrispondente.
28. Descrivere il tipo e la qualità dei campioni standard usati per i metodi di analisi di cui al punto 26, il tipo di strumentazione analitica usata, il metodo e la frequenza di taratura.

Valutazione statistica

29. Descrivere i metodi di valutazione statistica dei dati raccolti nel corso dei programmi di controllo delle misurazioni, per la valutazione del grado di precisione e dell'accuratezza di queste ultime e per la stima degli errori delle misurazioni (ad esempio: determinazione degli scarti quadratici medi degli errori casuali e sistematici). Descrivere, inoltre, i procedimenti di valutazione statistica usati per calcolare la propagazione degli errori stimati e lo scarto quadratico medio dell'errore risultante, relativo alle differenze speditore/destinatario, all'inventario contabile, all'inventario fisico e alle materie non contabilizzate.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

30. Modalità organizzative per la contabilità e il controllo delle materie.
31. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare nell'impianto e alle quali gli ispettori debbono attenersi.

**I-F. IMPIANTI CHE UTILIZZANO MATERIE NUCLEARI IN QUANTITÀ SUPERIORI
A UN CHILOGRAMMO EFFETTIVO**

Data:

Per gli impianti diversi da quelli menzionati nelle sezioni da A a E, che utilizzano più di un chilogrammo effettivo all'anno, fornire informazioni su quanto segue:

- identificazione dell'impianto,
- strutturazione generale dell'impianto, compresi i dati relativi all'uso e alla contabilità delle materie, al contenimento e alla sorveglianza,
- descrizione dell'uso delle materie nucleari (articolo 3, paragrafo 1),
- contabilità e controllo delle materie nucleari, comprese le tecniche di effettuazione dell'inventario fisico,
- altre informazioni necessarie per l'applicazione del controllo di sicurezza.

Le informazioni richieste in queste voci sono, se del caso, identiche a quelle previste per i tipi di impianti menzionati alle sezioni C, D e E del presente allegato.

www.exportstrategico.org

I-G. IMPIANTI DI MBA ONNICOMPENSIVA (CAM) ESISTENTI NEI PAESI CANDIDATI

Data:

Per questo tipo di impianto, l'inventario totale viene calcolato come la somma delle giacenze di ciascuna categoria di materie nucleari, ciascuna espressa come percentuale dei seguenti valori limite:

uranio impoverito	350 000 g oppure
torio	200 000 g oppure
uranio naturale	100 000 g oppure
uranio a basso arricchimento	1 000 g oppure
uranio ad alto arricchimento	5 g oppure
plutonio	5 g

Ad esempio:

- a) un impianto che detiene 4 g di plutonio ha una percentuale d'inventario pari all'80 % (4/5);
- b) un impianto che detiene 1 g di uranio ad alto arricchimento e 20 000 grammi di uranio naturale ha una percentuale d'inventario pari al 40 % ($1/5 + 20\,000/100\,000$).

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE MATERIE NUCLEARI

1. Nome.
2. Proprietario e/o esercente.
3. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.
4. Tipo di materie nucleari.
5. Descrizione dei contenitori usati per l'immagazzinamento e la manipolazione.
6. Descrizione dell'uso delle materie nucleari (articolo 3, paragrafo 1).

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Gli obblighi dei detentori sono stati modificati nel modo seguente:

A. Limiti per le materie detenute/per i movimenti

Qualora una singola ricezione di materie nucleari superi le quantità sopraindicate oppure la «percentuale d'inventario» dell'impianto superi il 100 % in un qualsiasi momento, deve essere fatta notifica immediata alla Commissione.

B. Tenuta delle registrazioni contabili e dei dati operativi

Le registrazioni contabili e dei dati operativi devono essere tenute in modo da consentire una rapida verifica delle notifiche fatte alla Commissione e di qualsiasi correzione apportata.

C. **Rapporto sulle variazioni d'inventario (RVI)**

Da presentare solo in caso di variazioni d'inventario.

Una nota esplicativa sulle variazioni d'inventario e le correzioni inconsuete o qualsiasi altra informazione inclusa nel rapporto deve essere allegata. In particolare, occorre fornire l'identificazione e l'indirizzo di ogni destinatario al quale vengano inviate le materie (esportazione inclusa) oppure dal quale siano pervenute le materie (importazioni incluse).

Anche se nel corso dell'anno non si sono avute variazioni d'inventario, occorre presentare entro il 31 dicembre un inventario contabile suddiviso per categoria. Questa dichiarazione deve essere trasmessa alla Commissione delle Comunità europee, Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo, entro il 31 gennaio di ogni anno.

D. **Modulo di notifica**

Non è necessario un modulo specifico di notifica per il rapporto di cui al punto C. La notifica può pervenire tramite lettera.

www.exportstrategico.org

I-H. IMPIANTI DI TRATTAMENTO O DI IMMAGAZZINAMENTO DEI RIFIUTI (*)

Data:

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.
3. Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).
5. Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio, oppure chiuso).
6. Tipo di impianto e scopo.
7. Assetto della zona (disegno planimetrico dell'impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie, ecc.).
8. Assetto dell'impianto:
 - a) contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso;
 - b) itinerari delle materie nucleari;
 - c) area di stoccaggio remoto dei rifiuti nucleari;
 - d) principali aree di trattamento e relativi laboratori;
 - e) aree prova ed esperimenti;
 - f) laboratorio di analisi.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL'USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari

9. Descrizione dell'uso delle materie nucleari (articolo 3, paragrafo 1).
10. Descrivere, tramite schemi o simili:
 - a) le aree di immagazzinamento delle materie nucleari (ubicazioni d'inventario);
 - b) la prevista entità degli inventari di materie nucleari in queste aree;
 - c) i contenitori per l'immagazzinamento e/o il trasporto delle materie nucleari;
 - d) gli itinerari e le attrezzature per la movimentazione delle materie nucleari, se del caso.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

11. Descrivere il sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari, fornire i moduli tipo usati per tutte le operazioni di controllo e di contabilità. Precisare per quanto tempo tali documenti debbano essere conservati.

(*) Impianti separati destinati esclusivamente alla manipolazione, all'immagazzinamento o al trattamento dei rifiuti (che non siano parte di reattori o di impianti per l'arricchimento, la conversione, la fabbricazione, il ritrattamento chimico e il recupero).

Inventario fisico

12. Descrivere le modalità, la periodicità prevista, i metodi usati dall'esercente per effettuare l'inventario fisico (contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di misurazione), indicando i gradi di precisione previsti.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

13. Modalità organizzative per la contabilità e il controllo delle materie.
14. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare nell'impianto e alle quali gli ispettori debbono attenersi.

www.exportstrategico.org

I-J. ALTRI IMPIANTI (*)

Data:

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE MATERIE NUCLEARI

1. Nome.
2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.
3. Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).
5. Tipo di materie nucleari.
6. Descrizione dei contenitori usati per l'immagazzinamento e la manipolazione (ad esempio per determinare la possibilità di sigillare).
7. Descrizione dell'uso delle materie nucleari (articolo 3, paragrafo 1).
8. Nel caso di produttori di minerale, fissare il potenziale annuo di produzione dell'impianto.
9. Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio, oppure chiuso).

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

10. Descrizione delle procedure contabili e di controllo delle materie nucleari, comprese le procedure di effettuazione dell'inventario fisico.
11. Modalità organizzative per il controllo e la contabilità delle materie

(*) Il termine «altri» designa tutti gli impianti non previsti nei moduli da A a H, in cui sono abitualmente utilizzate materie nucleari in quantità non superiori a un chilogrammo effettivo. Esso include, inoltre, specificamente, i produttori di minerale (cfr. punto 8 sopra).

ALLEGATO II

DESCRIZIONE GENERALE DEL SITO ⁽¹⁾

Identificazione del sito	Data della dichiarazione	Comments ⁽⁴⁾	Rif. ⁽⁶⁾	Codice MBA ⁽⁷⁾	Edificio ⁽⁸⁾	Descrizione generale, incluso uso dei contenuti ⁽⁹⁾	Comments ⁽¹⁰⁾
Numero della dichiarazione ⁽²⁾							
Periodo di oggetto del rapporto ⁽³⁾							
Registra-zione ⁽⁵⁾							

Nome e firma del rappresentante del sito:

Note esplicative

- ⁽¹⁾ La dichiarazione iniziale deve includere tutti gli impianti nucleari e tutti gli altri edifici presenti nei relativi siti di cui all'articolo 2, considerando 21. Occorre fare una registrazione separata per ciascun edificio sul sito. Le susseguenti dichiarazioni annuali di aggiornamento devono includere soltanto i siti e gli edifici in cui sono intervenuti cambiamenti dal momento della dichiarazione precedente. Alla dichiarazione iniziale deve essere accluso un disegno planimetrico del sito, da aggiornare se necessario.
- ⁽²⁾ Il «numero della dichiarazione» è un numero sequenziale per ciascun sito, cominciando con «1» per la dichiarazione iniziale del sito.
- ⁽³⁾ Il «periodo oggetto del rapporto» per la dichiarazione iniziale è una data «puntuale», mentre per gli aggiornamenti annuali successivi l'indicazione corretta è costituita dalle date di inizio e di fine del periodo. Resta inteso che le informazioni fornite sono valide alla data di fine. Tutte le date devono essere indicate nel formato GGMMAAAA.
- ⁽⁴⁾ Commenti applicabili al sito nella sua globalità.
- ⁽⁵⁾ In ciascuna dichiarazione, ciascuna «registrazione» deve essere numerata in sequenza, iniziando da «1».
- ⁽⁶⁾ La colonna «Rif.» deve essere usata per fare riferimento a un'altra registrazione. Il contenuto della colonna «Rif.» consiste nella dichiarazione e nei numeri di registrazione pertinenti (ad esempio: 10-20 si riferisce alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che la registrazione attuale si aggiunge alle informazioni precedenti o le aggiorna. Se del caso, si possono inserire vari riferimenti.
- ⁽⁷⁾ La colonna «codice MBA» deve far riferimento al codice MBA al quale appartiene l'edificio di questa registrazione.
- ⁽⁸⁾ La colonna «Edifici» deve includere il numero dell'edificio o un'altra designazione che permetterà un'identificazione sicura dell'edificio sul disegno planimetrico schematico del sito.
- ⁽⁹⁾ La colonna «Descrizione generale», per ciascun edificio deve includere:
- a) le dimensioni approssimative dell'edificio in termini di numero di piani e la superficie totale in metri quadrati;

b) la destinazione dell'edificio, incluse le destinazioni precedenti dell'edificio, che potrebbero rivestire un interesse ai fini dell'interpretazione di altre informazioni, quali ad esempio i risultati del campionamento ambientale, di cui dispone la Commissione;

c) il contenuto principale dell'edificio, quando ciò non si possa evincere dall'uso descritto.

Tuttavia, non è necessario ripetere le descrizioni delle attività fornite in precedenza nel modulo relativo alle caratteristiche tecniche fondamentali.

⁽¹⁰⁾ Osservazioni applicabili a ciascuna registrazione.

NB: A norma dell'articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e dell'articolo 79, primo comma, del trattato.

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, o il modulo equivalente in formato elettronico, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

—

EXPORTSTRATEGICO.ORG

ALLEGATO III

RAPPORTO SULLE VARIAZIONI D'INVENTARIO (RVI)

Etichetta/Identificatore	Contenuto	Commenti	#
MBA	Carattere (4)	Codice MBA dell'MBA dichiarante	1
Report type	Carattere (1)	«I» per rapporto sulle variazioni d'inventario	2
Report date	Data (GGMMAAAA)	Data alla quale è stato compilato il rapporto	3
Report number	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	4
Line count	Numero (8)	Numero totale delle righe notificate	5
Start report	Data (GGMMAAAA)	Data d'inizio del periodo oggetto del rapporto	6
End report	Data (GGMMAAAA)	Data di fine del periodo oggetto del rapporto	7
Reporting person	Carattere (30)	Nome del responsabile del rapporto	8
Transaction ID	Numero (8)	Numero sequenziale di transazione	9
IC code	Carattere (2)	Tipo di variazione d'inventario	10
Batch	Carattere (20)	Identificatore unico per una partita di materie nucleari	11
KMP	Carattere (1)	Punto-chiave di misurazione.	12
Measurement	Carattere (1)	Codice di misurazione	13
Material form	Carattere (2)	Codice di forma delle materie	14
Material container	Carattere (1)	Codice di contenitore delle materie	15
Material state	Carattere (1)	Codice di stato delle materie	16
MBA from	Carattere (4)	Codice MBA di spedizione (solo per i codici RD e RF)	17
MBA to	Carattere (4)	Codice MBA di ricezione (solo per i codici SD e SF)	18
Previous batch	Carattere (20)	Nome della partita precedente (solo per il codice RB)	19
Original date	Data (GGMMAAAA)	Data di registrazione della riga da correggere (sempre della prima riga nella catena di correzione)	20
PIT date	Data (GGMMAAAA)	Data dell'effettuazione dell'inventario fisico (EIF) cui si riferisce la rettifica per le MF (solo per il codice MF)	21
Line number	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	22
Accounting date	Data (GGMMAAAA)	Data in cui si è verificata o si è conosciuta la variazione d'inventario	23
Items	Quantità (6)	Quantità di articoli	24
Element category	Carattere (1)	Categoria della materia nucleare	25
Element weight	Numero (24,3)	Peso dell'elemento	26
Isotope	Carattere (1)	«G» per l'U-235, «K» per l'U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233	27
Fissile weight	Numero (24,3)	Peso degli isotopi fissili	28
Isotopic composition	Carattere (130)	U, peso dell'isotopo U, Pu (solo se convenuto nelle disposizioni particolari sul controllo)	29
Obligation	Carattere (2)	Impegno relativo al controllo	30
Previous category	Carattere (1)	Categoria precedente di materie nucleari (solo per i codici CB, CC e CE)	31

Etichetta/Identificatore	Contenuto	Commenti	#
Previous obligation	Carattere (2)	Impegno precedente (solo per i codici BR, CR, PR e SR)	32
CAM code from	Carattere (8)	Codice identificativo dei piccoli detentori che effettuano la spedizione	33
CAM code to	Carattere (8)	Codice identificativo dei piccoli detentori che ricevono le materie nucleari	34
Document	Carattere (70)	Riferimento definito dall'esercente per i documenti giustificativi	35
Container ID	Carattere (20)	Identificatore definito dall'esercente per il contenitore	36
Correction	Carattere (1)	«D» per cancellazioni, «A» per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, «L» per registrazioni in ritardo (aggiunte fuori dalla riga)	37
Previous report	Numero (8)	Numero del rapporto della registrazione da correggere	38
Previous line	Numero (8)	Numero della riga della registrazione da correggere	39
Comment	Carattere (256)	Commenti dell'esercente	40
Burn-up	Numero (6)	Tasso di combustione in MWd/t (solo per i codici NL e NP nei reattori nucleari)	41
CRC	Numero (20)	Indirizzamento calcolato di riga («hash code») per controllo di qualità	42
Previous CRC	Numero (20)	Indirizzamento calcolato di riga («hash code») da correggere	43
Advance notification	Carattere (8)	Riferimento a notifica preventiva spedita all'Euratom (solo per i codici RD, RF, SD e SF)	44
Campaign	Carattere (12)	Identificatore di campagna per impianti di ritrattamento	45
Reactor	Carattere (12)	Codice del reattore per campagne di ritrattamento	46
Error path	Carattere (8)	Codice speciale a scopo valutativo	47

Note esplicative

- MBA/ABM:
Codice dell'area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all'impianto interessato.
- REPORT TYPE/TIPO DI RAPPORTO:
Utilizzare la lettera «I» per «rapporto sulle variazioni d'inventario».
- REPORT DATE/DATA DEL RAPPORTO:
Data alla quale il rapporto è stato compilato.
- REPORT NUMBER/NUMERO DEL RAPPORTO:
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti.
- LINE COUNT/TOTALE DELLE RIGHE:
Numero totale delle righe notificate.
- START REPORT/INIZIO DEL RAPPORTO:
Data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto.
- END REPORT/FINE DEL RAPPORTO:
Data dell'ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto.
- REPORTING PERSON/RESPONSABILE:
Nome del responsabile del rapporto.
- TRANSACTION ID/IDENTIFICATORE DELLA TRANSAZIONE:
Numero sequenziale. Viene usato per identificare tutte le righe di variazione d'inventario collegate alla stessa transazione fisica.

10. IC CODE/CODICE VI (VARIAZIONE D'INVENTARIO):

Usare uno dei seguenti codici:

Parola chiave	Codice	Spiegazione
Ricezione	RD	Ricezione di materie nucleari provenienti da un'area di bilancio materie situata all'interno dell'Unione europea.
Importazione	RF	Importazione di materie nucleari da uno Stato terzo.
Ricezione da attività non sottoposta al controllo di sicurezza	RN	Ricezione di materie nucleari provenienti da un'attività non sottoposta al controllo di sicurezza (articolo 34).
Spedizione	SD	Trasferimento di materie nucleari a un'area di bilancio materie nell'ambito dell'Unione europea.
Esportazione	SF	Esportazione di materie nucleari verso uno Stato terzo.
Spedizione ad attività non sottoposte al controllo di sicurezza	SN	Trasferimento di materie nucleari a un'attività non sottoposta al controllo di sicurezza (articolo 34).
Trasferimento ai rifiuti condizionati	TC	Materie nucleari contenute in rifiuti che sono misurati o stimati in base a misurazioni e che sono state confinate in modo tale da renderle inidonee a ulteriori usi nucleari (ad esempio: in vetro, cemento, cemento armato o bitume); la quantità di materie nucleari in questione deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. Per questi tipi di materie occorre tenere registrazioni separate.
Scarichi nell'ambiente	TE	Materie nucleari, contenute in rifiuti che sono misurati o stimati in base a misurazioni e che sono state irrevocabilmente rilasciate nell'ambiente in seguito a uno scarico programmato. La quantità di materie nucleari in questione deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie.
Trasferimento ai rifiuti conservati	TW	Materie nucleari, prodotte nel corso del trattamento o a seguito di un incidente operativo, contenute in rifiuti che sono misurati o stimati in base a misurazioni e che sono state trasferite in un'area specifica nell'ambito dell'area di bilancio materie, dalla quale possono essere recuperate. La quantità di materie nucleari in questione deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. Per questo tipo di materie occorre tenere registrazioni separate.
Ritrasferimento dai rifiuti condizionati	FC	Ritrasferimento di rifiuti condizionati all'inventario dell'area di bilancio materie. Questo codice si applica ogniqualvolta i rifiuti condizionati sono sottoposti a trattamento.
Ritrasferimento dai rifiuti conservati	FW	Ritrasferimento di rifiuti conservati all'inventario dell'area di bilancio materie. Questo codice si applica tutte le volte che i rifiuti conservati sono recuperati dall'area specifica nell'ambito dell'area di bilancio materie, sia per un trattamento che comprenda la separazione di elementi nell'area di bilancio materie sia per una spedizione dall'area di bilancio materie.
Perdita accidentale	LA	Perdita involontaria di una quantità di materie nucleari non recuperabili a seguito di un incidente operativo. L'uso di questo codice comporta l'invio alla Commissione di un rapporto speciale.
Sopravvenienza accidentale	GA	Materie nucleari riscontrate inaspettatamente, ad esclusione di quelle rilevate nel corso dell'effettuazione di un inventario fisico. L'uso di questo codice comporta l'invio alla Commissione di un rapporto speciale.
Cambio di categoria	CE	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 18) a un'altra in seguito a un processo di arricchimento (una sola riga per cambio di categoria).
Cambio di categoria	CB	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 18) a un'altra in seguito a un processo di miscelazione (una sola riga per cambio di categoria).

Parola chiave	Codice	Spiegazione
Cambio di categoria	CC	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 18) a un'altra per tutti i tipi di cambio di categoria non coperti dai codici CE e CB (una sola riga per cambio di categoria).
Modifica della partita	RB	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una partita a un'altra (una sola riga per modifica di partita).
Cambiamento di impegno particolare	BR	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo di sicurezza a un altro (articolo 17), per equilibrare la giacenza totale di uranio in seguito a un'operazione di miscelazione (una sola riga per cambiamento di impegno).
Cambiamento di obbligo particolare	PR	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo di sicurezza a un altro (articolo 17), usato quando le materie nucleari entrano o escono da una zona contabile (una sola riga per cambiamento di impegno).
Cambiamento di impegno particolare	SR	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo controllo di sicurezza a un altro (articolo 17), in seguito a un cambiamento di impegno o a una sostituzione (una sola riga per cambiamento di impegno).
Cambiamento di impegno particolare	CR	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo di sicurezza a un altro (articolo 17), per tutti i casi non coperti dai codici BR, PR o SR (una sola riga per cambiamento di impegno).
Produzione nucleare	NP	Aumento nella quantità di materie nucleari imputabile a trasformazioni nucleari.
Perdita nucleare	NL	Diminuzione della quantità di materie nucleari imputabile a trasformazioni nucleari.
Differenza speditore/destinatario	DI	Differenza speditore/destinatario (cfr. articolo 2, considerando 19).
Nuova misurazione	NM	Quantità di materie nucleari, in una determinata partita, contabilizzata nell'area di bilancio materie, che costituisce la differenza tra una quantità misurata di recente e quella precedentemente contabilizzata e che non costituisce né una differenza speditore/destinatario né una correzione.
Aggiustamento di bilancio	BJ	Quantità di materie nucleari contabilizzata in un'area di bilancio materie, che costituisce la differenza tra il risultato di un inventario fisico effettuato a scopo interno dall'esercente dell'impianto (senza inviare una situazione dell'inventario fisico alla Commissione) e l'inventario contabile determinato nella stessa data.
Materie non contabilizzate	MF	Aggiustamento contabile per le materie non contabilizzate. Deve essere pari alla differenza tra l'inventario fisico finale (PE) e l'inventario contabile finale (BA) riportato nel rapporto bilancio materie (allegato IV). La data originale deve essere quella dell'effettuazione dell'inventario fisico, mentre la data contabile deve situarsi dopo la data dell'effettuazione dell'inventario fisico.
Arrotondamenti	RA	Arrotondamento per far in modo che la somma delle quantità registrate per un determinato periodo coincida con l'inventario contabile finale dell'area di bilancio materie.
Aggiustamento degli isotopi	R5	Arrotondamento per far coincidere la somma delle quantità degli isotopi registrate con l'inventario contabile finale per l'U-235 dell'area di bilancio materie.
Produzione di materie	MP	Quantità di materie nucleari, ottenute da sostanze originariamente non sottoposte a controllo di sicurezza, che sono diventate oggetto di controllo di sicurezza a causa della loro concentrazione che attualmente supera i livelli minimi.

